COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 06/04/2016

N. 43

OGGETTO:	DELIBERA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA AVVERSO RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' PORTO DI LAVAGNA SPA CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU N. 459 DEL 02/11/2015 PROT.COM. 37134 DEL 03/11/2015 EMESSO DAL COMUNE DI LAVAGNA RELATIVAMENTE ALLA TASSA SMAL TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA TASSAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE ADIBITO A POSTI BARCA PER L'ANNUALITA' 2010.

L'anno Duemilasedici, addì sei del mese di Aprile, alle ore 09:45 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore		X
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore		X
		TOTALE	4	2

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che in data 03/11/2015 l'Ufficio Tributi del Comune di Lavagna ha emesso nei confronti della società Porto di Lavagna spa l'avviso di Accertamento Tarsu n. 459/2015 Prot.Com. 37134 del 03/11/2015 per omesso versamento, regolarmente notificato in data 30/11/2015, relativo alla tassazione per l'anno 2010 dello specchio acqueo facente parte del comprensorio portuale e adibito a posti barca;

Atteso che la società Porto di Lavagna spa opponendosi al suddetto atto di accertamento, ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, per ottenerne l'annullamento, notificando la copia conforme all'originale del ricorso all'Ufficio Protocollo del Comune di Lavagna, in data 01/02/2016 Prot.Com. 3271;

Ravvisata la necessità, a tutela degli interessi del Comune, di costituirsi nella vertenza in oggetto relativa al ricorso depositato avverso l'avviso di accertamento per il recupero tarsu per l'anno 2010 dei posti barca e ritenuto quindi opportuno non prestare acquiescenza a detto ricorso, bensì di ritenere urgente la necesità, a tutela degli interessi del Comune di Lavagna di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi per la resistenza in giudizio nei modi di legge, avverso la proposizione del ricorso indicato in oggetto;

Premesso che per effetto dell'art. 43 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Considerato che in base all'art. 43 comma 3 dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contezioso;

Considerato che la predisposizione di idonea difesa legale mediante studio della pratica e predisposizione delle necessarie controdeduzioni da depositarsi presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Genova entro il termine tassativo di 60 giorni dal deposito del ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, presuppone una adeguata e consolidata esperienza in materia tributaria attualmente non rinvenibile tra le figure professionali dipendenti dell'Ente e che la scelta del legale esterno da incaricare deve necessariamente tenere nella dovuta

considerazione un adeguato curriculum professionale del soggetto da incaricare;

Considerato che, nell'ambito dell'elenco dei professionisti legali accreditati con apposita Determinazione Dirigenziale n. 546 del 04/08/2014 presso il Comune di Lavagna, può riscontrarsi una adeguata figura professionale da incaricarsi mediante apposito atto dirigenziale;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 25/2009 liquidato in data 10/12/2009 e notificato in data 15/12/2009 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2004**, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza n. 277/13/11 pronunciata dalla Sezione 13 depositata in Segreteria in data 28/09/2011 ha accolto il ricorso della Porto di Lavagna spa unicamente sul principio della violazione del principio del legittimo affidamento; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con Sentenza n. 487/5/15 pronunciata dalla Sezione n. 5 e depositata in Segreteria in data 23/04/2015 ha confermanto la Sentenza di primo grado; avverso la Sentenza di secondo grado il Comune di Lavagna ha depositato il ricorso presso la Corte di Cassazione ed il giudizio risulta pendente alla data odierna;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 1/2010 liquidato in data 03/12/2010 e notificato in data 15/12/2010 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2005** la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza n. 54/4/2012 pronunciata dalla Sezione 4 depositata in Segreteria in data 28/02/2012 ha respinto il ricorso della Porto di Lavagna spa; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con Sentenza n. 1310/7/2015 pronunciata dalla Sezione n. 7 e depositata in Segreteria in data 26/11/2015 ha confermato la sentenza di primo grado; la Porto di Lavagna non ha ancora proposto appello in Cassazione;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 76/2011 liquidato in data 21/11/2011 e notificato in data 25/11/2011 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2006** la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza n. 297/4/2012 pronunciata dalla Sezione 4 depositata in Segreteria in data 11/10/2012 ha respinto il ricorso della Porto di Lavagna spa; la Porto di Lavagna spa ha ricorso in appello e il giudizio pende innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Liguria;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 01/2012 liquidato in data 30/11/2012 e notificato in data 05/12/2012 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2007** la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza n. 297/4/2012 pronunciata dalla Sezione 4 depositata in Segreteria in data 11/10/2012 ha respinto il ricorso della Porto di Lavagna spa; la Porto di

Lavagna spa ha ricorso in appello e il giudizio pende innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Liguria;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 13/A/2013 liquidato in data 20/12/2013 e notificato in data 02/01/2014 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2008** la Commissione Tributaria Provinciale di Genova con Sentenza n. 1306/10/15 pronunciata dalla Sezione 10 depositata in Segreteria in data 16/06/2015 ha respinto il ricorso della Porto di Lavagna spa; la Porto di Lavagna spa ha ricorso in appello e il giudizio pende innanzi la Commissione Tributaria Regionale della Liguria;

Rilevato che per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. n. 97A/2014 liquidato in data 16/12/2014 e notificato in data 30/12/2014 volto alla tassazione dello specchio acqueo per **l'anno 2009** è già stata discussa la causa in pubblica udienza innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Genova in data 27/01/2016 per impugnazione dell'avviso di accertamento da parte della Porto di Lavagna spa; la Sezione 4 non ha ancora emesso la Sentenza di primo grado;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari - D.ssa Lorella Cella - a formulare incarico legale per la resistenza in giudizio indicato in oggetto in nome e per conto dell'Ente, per la cui costituzione risulta autorizzato il Sindaco mediante il dispositivo di cui al presente atto e ad avvenuta esecutività dello stesso;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari addetta all'Ufficio Tributi;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 30/03/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 30/03/2016;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 4 (assenti gli Assessori Nicoletta Rebori e Rosario Lobascio), palesemente espressi.

COMUNE DI LAVAGNA

D E L I B E R A

1) Di autorizzare il Sindaco pro- tempore Dott. Giuseppe Sanguineti a costituirsi in Giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova instaurata a seguito del ricorso presentato in data 01/02/2015 Prot.Com. 3271 da parte della Porto di Lavagna spa avverso Avviso di Accertamento Tarsu n. 459 del 02/11/2015 Prot.Com. 37134 del 03/11/2015 emesso dal Comune di Lavagna in data 03/11/2015 e regolarmente notificato in data 30/11/2015 relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la tassazione dello specchio acqueo portuale adibito a posti barca per l'annualità 2010;

2) Di dare atto che l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta, con apposito provvedimento dirigenziale che avrà ad oggetto la convenzione di incarico necessaria da redigersi a cura del Responsabile del Procedimento, al Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari - D.ssa Lorella Cella, competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso, e che la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap. 3181 del Bilancio 2016;

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, addetta all"Ufficio Tributi dell'Ente, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 7/04/2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)